

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“Dim.Mi.-Dimensione Missionaria OdV,

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, di seguito denominato Codice del Terzo Settore, l'Organizzazione di Volontariato Dim.Mi.- Dimensione missionaria -, di seguito denominata Organizzazione, con sede in San Donà di Piave (Ve).

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico viene utilizzato l'acronimo “Dim.Mi. – Dimensione missionaria OdV”.

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'Organizzazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente lo svolgimento di attività di utilità sociale e di solidarietà previste nel presente statuto, con espresso divieto di attività diverse ad eccezione di quelle connesse. L'Organizzazione ha finalità di solidarietà, di promozione ed organizzazione di iniziative ed attività di carattere formativo, educativo, informativo, promozionale, nell'ambito di programmi di sviluppo umano, culturale, socio-economico, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di opere civili nei settori primario e dei servizi, incluse le comunicazioni, presso istituzioni missionarie in paesi in via di sviluppo. Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad eventuali Enti associati, svolge in forma esclusiva a favore di terzi che versano in situazione di disagio sociale e/o povertà, le seguenti attività previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della



legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

 L'Organizzazione,

può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

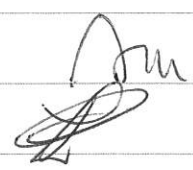
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Principi ispiratori

L'Associazione persegue i suddetti scopi istituzionali ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa Salesiana. A tal fine può prevedere la propria partecipazione, in qualità di socio o in partenariato diretto, ad altre Associazioni o Organizzazioni di Volontariato con finalità analoghe allo scopo di ricercare sinergie operative.

Art. 4 – Modalità operative

L'Organizzazione intende perseguire le finalità di cui all'articolo 2 attraverso: attività di formazione ed informazione inerenti la promozione del volontariato, la cooperazione internazionale, la sensibilizzazione sui problemi dei Paesi in via di sviluppo, l'educazione alla mondialità ed interculturalità, curando, anche con la collaborazione di Organismi, Associazioni ed Enti analoghi, incontri, corsi formativi, convegni, seminari, dibattiti, mostre;





attività di promozione del Commercio Equo e Solidale; attività editoriali e divulgative sui temi dell'interculturalità, della mondialità, della solidarietà e sviluppo dei popoli; attività di supporto alla pianificazione, progettazione, direzione lavori e realizzazione di opere civili nei settori primario e dei servizi, incluse le comunicazioni, presso istituzioni missionarie in paesi in via di sviluppo; iniziative di "sostegno a distanza" rivolto a persone, opere, attività diverse di istruzione ed educazione sociale i paesi in via di sviluppo; attività, svolte in funzione del fine istituzionale e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente relative alla vendita occasionale nel corso di celebrazioni o iniziative di solidarietà, alla vendita diretta di beni ricevuti gratuitamente da terzi, dagli assistiti o dai volontari, alla somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni e celebrazioni, occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto.

Art. 5 – Soci, ammissione e numero degli associati

Oltre ai Fondatori, può divenire Socio aderente (di seguito definito Socio) dell'Organizzazione chiunque condivida le finalità sociali, includendo sia persone fisiche, Associazioni ed Enti. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

Agenda

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7 (Perdita della qualifica di associato).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Viene infatti garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo volto a garantire l'effettività dello stesso, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei Soci, volontari e attività di volontariato

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;



- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci nello svolgimento delle attività previste, secondo le finalità richiamate agli articoli precedenti operano tutti in regime di volontariato, senza il riconoscimento da parte dell'Associazione di prestazioni d'opera o professionali.

E' fatto divieto, anche in modo indiretto di distribuire utili, avanzi, fondi

riserve o capitali salvo quanto disposto dalla legge.

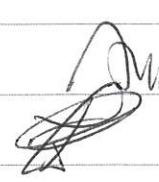
Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: per non avere versato la quota associativa per almeno due anni, per l'istaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro con l'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'Organizzazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Organizzazione sono:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;



- l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei soci secondo le modalità stabilite. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni, salvo proroga dei poteri fino alla nomina del successivo. Il Presidente è rieleggibile. Egli rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Spetta al medesimo, pertanto, stipulare i contratti, aprire conti correnti, firmare la corrispondenza e compiere le attività che impegnino l'associazione nei confronti di terzi. Il Presidente provvede alle formalità della convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è preposto in generale al coordinamento di tutte le attività del Comitato ed all'esecuzione delle delibere degli Organi sociali. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima seduta successiva. Svolge funzione di coordinatore del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da ciascun Socio e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. I soci hanno diritto di voto se iscritti da almeno 3 mesi nel libro Soci. Ciascun Socio ha un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione


dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche tramite e-mail, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei Soci. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento interno, le sue variazioni e l'entità della quota associativa annuale;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- discute e approva le priorità e gli indirizzi generali delle attività;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (Amministratori) è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati. Riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le norme di cui all'art 2382 del Codice Civile. Gli Amministratori rimangono in carica tre anni, salvo proroga dei poteri fino alla nomina dei successivi. I Consiglieri sono rieleggibili. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il segretario ed il tesoriere dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo: fissare gli indirizzi generali dell'attività annuale; la gestione delle risorse patrimoniali e le deliberazioni di spesa; la redazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo; l'approvazione dei regolamenti degli Organi e degli Strumenti; ogni altra

funzione ad esso attribuita dai regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente dotarsi di un organo tecnico o di un responsabile tecnico, fra i Soci, operante sempre in regime di volontariato, quindi senza compenso alcuno, per firmare elaborati e/o atti tecnici relativi al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4.

Art. 10 – Organo di controllo e revisore dei conti

Ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea, qualora ricorrano i presupposti di legge, provvederà alla eventuale elezione di un Organo di Controllo, anche monocratico. Nel caso di un Organo di controllo non monocratico, questo sarà costituito da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.31, del Codice del terzo Settore, dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Organo di Controllo vigila sulla gestione dell'Associazione ai sensi dell'art. 30; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di accertamento di irregolarità potrà chiedere tramite raccomandata A/R o PEC al Presidente l'immediata convocazione dell'Assemblea con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedervi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eventuali quote dei soci, dai



contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici e Morali, di amministrazioni pubbliche, di Enti, di società, di persone private e dai beni che per qualsiasi titolo dovessero pervenire all'Organizzazione, è utilizzato unicamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione non è inferiore ai minimi specificatamente previsti dall'art. 22 comma 4 CTS.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto, non viene ammesso l'indebitamento dell'Organizzazione, attraverso l'apertura di credito presso istituti bancari o assicurativi. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati alle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse per l'esercizio successivo.

Art.12 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – Esercizio sociale-Bilanci annuali

L'Organizzazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o rendiconto di cassa come previsto dalla Legge, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo quanto previsto all'art.13 del Codice del Terzo Settore. In caso di ricavi rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico del Terzo Nazionale Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale come previsto dall'art 14 Del Codice del Terzo Settore. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art- 14 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

La richiesta di accesso ai libri dell'associazione deve essere inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, preferibilmente in forma scritta, che fisserà un appuntamento, anche con persona da lui designata, per l'accesso alla Sede e la consultazione delle scritture che non dovranno arrecare intralcio alla normale attività associativa.

Art- 15 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art-16 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 17 – Regolamenti

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione sono disciplinate dai regolamenti interni. I regolamenti e le relative modifiche sono deliberati dall'Assemblea. I rapporti con l'Ente ospitante la sede legale saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 18 – Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Lo scioglimento dell'Associazione

è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con una
maggioranza dei 3/4 (trequarti) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica
quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo
Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Non soggetto ad imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 D.Lgs 117/2017

Alghisio S. I. S. S. S.
Stefano I. S. S. S.